

COESO SDS GROSSETO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA
UNICA E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI-SPC (PER PAGOPA).
CIG 9462786A08

(Atto in modalità elettronica)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

- _____, (in seguito per brevità indicato come “Ente”), con sede legale a _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di _____ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto;

E

- (*Società contraente*) _____ di seguito indicata come “Cassiere” con sede legale in _____, via _____, codice fiscale e Partita IVA n. _____ iscritta alla CCIAA di _____ n° _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____.

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre del Direttore n. _____ del _____, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- in data _____ è stata pubblicata la relativa procedura di gara sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data 09/12/2022;

- con determina n. _____ del _____, sono stati approvati il/i Verbale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all’aggiudicazione dell’appalto alla Società/al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito da _____ (*mandataria*) e da _____ (*mandante*), _____ (*mandante*);

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e Società ai fini della stipula del presente contratto e l’insussistenza in capo alla Società/alle società che costituiscono il Raggruppamento di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- che la Società/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma privata;
- Il D.P.C.M. 23 novembre 2018 (in G.U. 03/01/2019, n. 2) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Società della salute, di cui all'art. 71-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana, sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720", pertanto le Società della Salute, a decorrere da tale data, sono assoggettate al regime di Tesoreria Unica e che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali (infruttifera o fruttifera) presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero sul conto presso il soggetto Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal sistema di Tesoreria Unica;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito conven-gono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Affidamento del servizio

1. In esecuzione della Determinazione del _____ n. _____ del _____, COeSO SdS Grosseto affida la gestione del Servizio di Cassa e di Tesoreria, nonché ogni altro servizio connesso occorrente, ivi compresi i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, per tale intendendosi l'infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, alla Banca con sede legale in (in seguito denominata per brevità "Cassiere"), che accetta di svolgerlo presso i propri locali, presenti nei Comuni soci di COeSO-SdS Grosseto, di con n. ... sportelli, con il proprio personale nei giorni lavorativi per le aziende di credito e con orario coincidente con quello di apertura al pubblico degli sportelli bancari.

2. Il servizio di Cassa sarà svolto per cinque anni a decorrere dal 1 Gennaio 2023 sino al 31 Dicembre 2027, in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione, delle condizioni di legge vigenti in materia e del vigente Regolamento di Contabilità del COeSO – SdS Grosseto.

3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ri-

tenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con l'utilizzo della PEC ovvero con scambio di lettere.

Art. 2

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di Tesoreria e Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinati, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono ed in conformità della vigente disciplina in materia.
2. Il Cassiere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli e i valori di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente medesimo.
3. Il Cassiere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall'Ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
4. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione coattiva di spettanza esclusiva del'Ente.
5. Sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, es. interconnessione con il nodo dei pagamenti, riconciliazione dei dati, ecc...

Art. 3

Organizzazione del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto presso i locali del Cassiere e, precisamente, presso le seguenti succursali, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico degli sportelli bancari.
2. Il Cassiere dovrà individuare un referente di grado più elevato di quello del personale esecutivo al quale l'Ente potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative e/o problemi sulla gestione del servizio. Il personale addetto al servizio di Cassa dovrà essere di provata capacità a svolgere le operazioni richieste e dovrà tenere nei confronti degli utenti, così come nei confronti del personale dell'Ente, un atteggiamento cortese e disponibile e fornire tutte le informazioni richieste inerenti il servizio di cui trattasi.
3. Il Cassiere dovrà garantire un apposito sportello riservato esclusivamente alle operazioni di cassa dell'Ente nei giorni di particolare concentrazione delle operazioni di cassa.
4. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo di flussi elettronici tra l'Ente e il Cassiere, ciò al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso. All'interscambio dovranno comunque essere applicati i servizi di sicurezza relativi all'autenticazione del mittente, all'integrità e confidenzialità dei dati e del flusso.

5. Il Cassiere garantisce, altresì, un costante aggiornamento delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti ad innovazioni tecnologiche.

6. Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione è oneroso per il Cassiere, pertanto tutti gli oneri relativi al disimpegno del servizio di Cassa sono a carico del Cassiere al quale l'Ente rimborserà esclusivamente le spese vive (sostenute e documentate) postali, telegrafiche, di bollo e di eventuali costi di bonifico a carico dell'Ente (indicare da offerta).

Art. 4

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 5

Riscossioni

1. L'Ente delega il Cassiere ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria.

Tale mandato e' irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell' art. 1723 Codice Civile.

2. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso in formato elettronico, emessi dall'Ente, numerati progressivamente e firmati digitalmente. Gli ordinativi di incasso saranno trasmessi in via telematica al Cassiere, secondo le modalità previste per l'ordinativo informatico di incasso di cui all'art. 9 della presente convenzione.

3. Il Cassiere si impegna in modo gratuito ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA, quali il servizio di SEPA Direct Debit, MAV, apparecchiature POS polifunzionali anche in versione portatile e/o con collegamento ADSL e POS "virtuali" su piattaforma fornita dal Cassiere; in particolare il Cassiere deve garantire l'interoperabilità con il sistema PagoPA. Il Cassiere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) nelle causali.

4. Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'esercizio finanziario a cui si riferisce l'incasso;
- la data di emissione;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la somma da riscuotere;
- il numero progressivo dell'ordinativo.

5. E' fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei qualora le procedure dell'ordinativo informatico non fossero, per qualsiasi ragione, disponibili.
6. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche. Le bollette devono avere un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio.
7. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, che provvederà tempestivamente alla regolarizzazione.
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante preventiva emissione di ordinativo e con invio contestuale dell'estratto conto postale comprovante la capienza del medesimo oppure con consegna al cassiere delle credenziali di accesso al conto corrente postale. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale e accredita all'Ente nello stesso giorno in cui ha la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
9. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
10. L'esazione è pura e semplice, fatta, cioè senza l'onere del "non riscosso come riscosso" e senza l'obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i debitori morosi da parte del Cassiere il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
11. Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite agenzie bancarie, c/c postali o per mezzo di altri incaricati della riscossione saranno comunque versate presso il Cassiere.
12. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all'Ente.
13. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali di gara e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Cassiere contro rilascio di apposita ricevuta.
14. Alle somme rimosse dal Cassiere aggiudicatario in seguito a bonifico bancario o a versamento diretto di denaro contante sarà applicata la valuta dello stesso giorno dell'operazione.
15. Il Cassiere aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione agli ordinativi d'incasso relativi a somme di denaro non ancora accreditate sul c/c bancario dell'Ente (prelievi da cc postali, assegni circolari e bancari, vaglia postali, vaglia cambiari, bonifici domiciliati postali, ecc) entro il giorno lavorativo bancabile successivo alla loro ricezione.

16. Le entrate riscosse dal Cassiere senza reversale e indicazioni dell'Ente sono versate nel conto di Cassa. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Cassiere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'informazione della Banca d'Italia, provvede a registrare la relativa entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette le corrispondenti reversali a regolarizzazione.

17. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l'eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA (Reg. UE n. 260/2012), comporta per il Cassiere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta della banca del debitore, che l'Ente deve prontamente regolarizzare.

Art. 6

Pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Ente in formato elettronico e trasmessi telematicamente al Cassiere, secondo le modalità previste per l'ordinativo informatico di cui all'art. 9 della presente convenzione, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente.

2. E' fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei qualora le procedure dell'ordinativo informatico non fossero, per qualsiasi ragione, disponibili.

3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il Cassiere sarà ritenuto responsabile dei ritardi dei pagamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla presente convenzione e dovrà rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate all'Ente stesso, fatto salvo il maggior danno.

4. Il Cassiere anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e, su comunicazione scritta del Direttore dell'Ente o suo delegato, darà comunque corso al pagamento di spese fisse ricorrenti (come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie, ecc..) nonché di spese aventi carattere ricorrente e/o scadenze inderogabili a fronte di cause d'urgenza. Gli ordinativi di pagamento e copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni successivi alla richiesta al Cassiere. Il Cassiere darà luogo, anche in mancanza di emissione di regolare mandato da parte dell'Ente, ai pagamenti che per disposizione di legge e di contratto fanno carico al Cassiere stesso.

5. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuto invio dei relativi mandati al Cassiere, rilevabile dall'invio telematico degli stessi.

6. I mandati di pagamento devono riportare:

- la denominazione dell'Ente;

- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativa residenza, codice fiscale o partita IVA;
- l'ammontare della somma da pagare;
- la causale del pagamento;
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- gli elementi di cui all'art 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie";
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. In difetto di tale indicazione il Cassiere contatta l'Ufficio Contabilità al fine di definire la mancata indicazione;
- le informazioni integrative (CIG e CUP) nei casi previsti dalla legge;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

7. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. Il Cassiere non è tenuto ad accettare mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OIL tempo per tempo vigenti.

8. I mandati sono pagabili presso qualsiasi sportello presso la sedi del Cassiere, contro il ritiro di regolari quietanze.

9. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio telematico al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi entro il termine indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente stesso deve inviare, di norma, i mandati entro il giorno precedente al giorno di scadenza. In caso di urgenza e su specifica richiesta dell'Ente, il Cassiere effettuerà, senza nessun aggravio per l'Ente, il pagamento del mandato medesimo il giorno di ricezione dello stesso.

10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dell'Ente.

I pagamenti attraverso il circuito interbancario dovranno avvenire con spese a carico dell'Ente secondo le seguenti modalità:

- beneficiario di contributi economici pari a _____ per ciascun accredito, indipendentemente dal numero dei mandati evasi.

- beneficiario pari a _____ per ciascun accredito, indipendentemente dal numero dei mandati evasi.
11. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati, entro la stessa data, d'ufficio dal Cassiere in assegni circolari localizzati qualora si riferiscano a partite singole superiori al costo dell'operazione stessa.
12. L'Ente si impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che l'Ente non è stato in grado di trasmettere prima e quelli relativi a pagamenti ritenuti urgenti dallo stesso.
13. Eventuali commissioni, spese postali e tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dell'Ente.
14. A comprova dei pagamenti effettuati, il Cassiere provvederà ad emettere quietanze elettroniche secondo le modalità previste per il mandato informatico. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.
15. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito al percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Cassiere si obbliga a riaccreditarlo all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.
16. Per il pagamento dei titoli di spesa da estinguere a mezzo c/c postale l'Ente consegnerà al Cassiere i relativi bollettini di c/c postale già debitamente compilati con l'indicazione del numero del mandato di riferimento.
17. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Cassiere, salvo quanto disposto dal successivo comma.
18. Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.
19. Il Cassiere assicurerà la presenza in sede di stipula di contratti di compravendita in tutti i casi in cui l'Ente dovrà effettuare il pagamento della somma pattuita contestualmente all'atto di transazione.
20. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del DL 201 del 2011 convertito nella Legge 214 del 2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.

Art. 7

Pagamento degli emolumenti al personale dipendente

1. Il Cassiere si impegna a pagare gli emolumenti al personale dipendente dell'Ente nei giorni comunicati dall'Ente medesimo. In caso di accredito su conto corrente bancario intrattenuto presso qualsiasi Istituto non saranno richieste commissioni né al beneficiario né all'Ente e dovrà essere riconosciuta (sia all'Ente che al dipendente) la valuta pari al primo giorno di pagamento degli stipendi. I conti correnti aperti presso il Cassiere utilizzati per gli accrediti sopra indicati potranno fruire di speciali condizioni agevolate da concordarsi.
2. L'Ente s'impegna a trasmettere la documentazione almeno 2 gg. prima.

Art. 8

Trasmissione di atti e documenti.

1. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi di incasso e mandati di pagamento con firma digitale, nonché ogni successiva variazione.
2. L'Ente comunica altresì le firme autografe di tali soggetti, da utilizzarsi qualora si renda necessaria l'emissione di documenti cartacei per temporaneo impedimento del flusso informatico.
3. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
4. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art. 9

Gestione informatizzata del servizio

1. Il Cassiere gestisce il servizio di Cassa con modalità e criteri informatici attraverso il collegamento diretto con l'Ufficio Contabilità dell'Ente. Il Cassiere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio, in tempo reale, di dati, atti e informazioni, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Cassiere. Il Cassiere garantisce il funzionamento di una procedura automatica di registrazione degli ordini d'incasso e dei mandati estinti sul sistema informatico dell'Ente. Ogni spesa attinente quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza onere per l'Ente.
2. Il Cassiere si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e a nominare un referente al quale l'Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.
3. Il Cassiere mette a disposizione l'accesso al servizio di collegamento telematico in remote – banking in modalità web, utilizzando i livelli di sicurezza del protocollo SSL, per la trasmissione reciproca dati Cassiere/Ente, sia in modalità inquiry sia in modalità dispositiva.

4. Il Cassiere deve attivare al più presto, e comunque entro un mese dalla data di aggiudicazione del servizio, tutte le procedure necessarie alla prosecuzione della gestione dell'ordinativo informatico, prevedendo l'adeguamento della procedura informatica utilizzata dall'Ente, rispettando l'operatività e la funzionalità della procedura suddetta.

5. Il Cassiere deve garantire quanto sopra, senza costi per l'Ente, ed in particolare deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed alle regole del protocollo OIL, secondo quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) n. 64 del 15 gennaio del 2014 "Ordinativo Informatico Locale – Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà nell'utilizzo dei servizi di tesoreria e cassa", dalla circolare ABI, Serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013, riguardante "Iniziativa per lo sviluppo di servizi telematici destinati alla pubblica amministrazione - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa" e successive eventuali modifiche, nonché da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

6. Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato dalla applicazione della firma digitale, così come definita dal D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i flussi informatici bidirezionali tra Ente e Cassiere dovranno essere preferibilmente effettuati in protocollo https, ovvero secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale, in modo da garantire il seguente iter procedurale:

- ◆ i dipendenti abilitati dovranno apporre la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata sui documenti elettronici tramite dispositivo rilasciato da Ente Certificatore autorizzato, quindi verrà inviato il flusso tramite apposita procedura;
- ◆ il Cassiere deve riconoscere la firma apposta e trasmettere, sempre in via telematica, ricevuta di ritorno, munita di riferimento temporale, di corretta trasmissione, di validazione firma e di risultato di controllo dati. Dalla trasmissione di detta ricevuta decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito;
- ◆ in caso di errori, il Cassiere evidenzierà la causa che ha impedito l'acquisizione degli ordinativi e l'Ente dovrà provvedere al corretto re-invio dei documenti con le stesse modalità sopra indicate;
- ◆ il Cassiere, a completamento della trasmissione documentale, è tenuto ad inviare flusso di ritorno, munito di riferimento temporale e analogamente firmato, contenente le informazioni inerenti la conferma dell'esecuzione degli ordinativi e, in caso di pagamento per cassa, le quietanze di pagamento ai singoli creditori.

7. I flussi informatici bidirezionali verranno disciplinati da apposito protocollo d'interoperatività fra le parti, ove verranno specificate le regole per l'interscambio dei dati e il tracciato dell'ordinativo informatico. I flussi inviati dall'Ente entro l'orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo, mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo. L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi, ma nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze, fatta eccezione per la variazione di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione di pagamento.

8. Il Cassiere garantisce, con la soluzione proposta per l'ordinativo informatico, un flusso per la restituzione degli ordinativi informatici, delle ricevute applicative e delle quietanze di pagamento ad essi collegate, oltre al file di indicizzazione contenente i metadati dei documenti citati, ciò al fine della loro conservazione nel pieno rispetto del DPCM 3.12.2013 "Regole tecniche sul sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

Art. 10

Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni e pagamenti obbligatori per legge

1. Il Cassiere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Cassiere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge.

Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Cassiere potrà attingere i mezzi occorrenti alle previste scadenze attivando l'anticipazione di cassa, con l'osservanza del successivo art. 13.

2. Il Cassiere, nel momento in cui ha inizio la presente concessione, assume in carico tutte le delegazioni già rilasciate dall'Ente, risultanti da apposito elenco che l'Ente stesso comunicherà al Cassiere entro cinque giorni dall'inizio del servizio.

Art. 11

Comunicazioni dell'Istituto Cassiere

1. Il Cassiere è altresì tenuto ad effettuare le seguenti comunicazioni mediante invio di idonea documentazione oppure rendendo disponibile la documentazione elettronica:

- a) quotidianamente, il giornale di cassa contenente l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, con l'evidenziazione delle disponibilità di cassa;
 - b) ogni semestre la richiesta di rimborso con allegata una nota dei bolli applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabile dai percepenti;
 - c) ogni trimestre l'estratto conto scalare del conto di Cassa regolato per capitale ed interessi e la situazione riepilogativa della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni ai fini delle verifiche di cassa, nonché l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento rimasti inseguiti;
 - d) alla chiusura annuale del conto (31 dicembre di ogni anno) l'estratto conto, regolato per capitale ed interessi, del conto di Cassa.
2. Il Cassiere ha l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Ente, la situazione degli ordini d'incasso e dei mandati di pagamento totalmente inseguiti.
 3. L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto sopra indicati ed eventualmente, a segnalare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze che devono essere subito eliminate.
 4. L'Ente è tenuto a segnalare tempestivamente al Cassiere gli eventuali reclami che pervenissero circa lo svolgimento del servizio. Analogamente il Cassiere deve segnalare tempestivamente ogni irregolarità formale o sostanziale rilevata.
 5. Il Cassiere è tenuto a fornire tutti i dati statistici sui flussi di cassa che l'Ente richiederà in ordine al servizio di Cassa, con le modalità da concordarsi e tenendo conto delle reciproche esigenze.
 6. I mandati estinti e le reversali incassate, corredati delle rispettive quietanze ed accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali da restituire al Cassiere firmata per ricevuta anche in formato elettronico, dovranno ritornare all'Ente entro febbraio dell'anno successivo secondo le modalità di cui all'art 9.
 7. Il Cassiere rende disponibile la trasmissione e la consultazione dei dati relativi ad incassi e pagamenti eseguiti con il servizio di home-banking.

Art. 12

Verifiche ed ispezioni

1. L'ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa periodiche e straordinarie e dei valori dati in custodia. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della cassa.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si

svolge il servizio di cassa. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro soggetto dell'Ente appositamente autorizzato.

Art. 13

Anticipazioni di cassa

1. Il Cassiere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di cassa ai sensi della L.R. 40/2005 che prevede per gli Enti del SSN 1/12 dei ricavi della produzione del bilancio preventivo approvato.

2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Il Cassiere dovrà assumere tutte le iniziative occorrenti per disporre costantemente delle somme necessarie ai fabbisogni di gestione di cassa dell'Ente prelevando tempestivamente le disponibilità esistenti sui conti correnti postali.

3. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Art. 14

Garanzia fideiussoria

1. Il Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, dovrà, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente articolo 13.

Art. 15

Conto consuntivo del movimento di cassa

1. Il Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire, salvo future e diverse disposizioni normative in materia:

- a) il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi;
- c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;
- d) i verbali di verifica di cassa;
- e) eventuali altre evidenze previste dalla legge.

Art. 16

Quadro di raccordo del conto

1. L'Ente consente che il Cassiere proceda, quando quest'ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso. L'Ente deve dare il relativo benestare al Cassiere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di invio del quadro di raccordo; trascorso tale termine, il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica. Nel caso di discordanza il Cassiere è tenuto, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, a rimettere un nuovo quadro di raccordo rettificato od a far pervenire le sue controdeduzioni; nel merito di questo l'Ente si pronuncia entro i trenta giorni successivi.

Art. 17

Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Cassiere assume gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli, franco commissioni e diritti di custodia.
2. Il Cassiere custodisce ed amministra gratuitamente, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

Art. 18

Apparecchiature POS

1. In aggiunta ai servizi di cui ai precedenti articoli la Banca si impegna ad assicurare almeno _____ apparecchiature POS per la riscossione delle entrate alle seguenti condizioni economiche:
 - installazione gratuita di ogni terminale POS (fisso o GSM/GPRS);
 - canone annuo gratuito per ogni terminale POS (fisso o GSM/GPRS);
2. Eventuali diverse e/o ulteriori esigenze individuate dall'Ente nel periodo della presente convenzione verranno di volta in volta concordate tra le parti.
3. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore: installazione, manutenzione, disinstallazione e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio di cui al presente articolo. Rimarranno a carico dell'Ente gli allacciamenti elettrici e telefonici, così come saranno a carico dell'Ente la fornitura di energia elettrica ed il costo del traffico telefonico originato dalle transazioni eseguite.
4. Prima dell'installazione saranno definite, di comune accordo, le condizioni d'utilizzo del servizio, restando sin d'ora convenuto:
 - l'installazione e disinstallazione gratuita di ogni terminale POS (fisso con connessione via rete telefonica o mobile con connessione via GSM/GPRS);
 - il canone annuo gratuito per ogni terminale POS (fisso, GSM/GPRS o virtuale);

- operazioni gratuite effettuate da ogni terminale POS (fisso, GSM/GPRS o virtuale).

Art. 19

Corrispettivo, spese di gestione e condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Il servizio di Cassa viene svolto a titolo gratuito per l'intera durata della convenzione.
2. Saranno a carico del Cassiere tutte le spese inerenti il servizio. Restano invece a carico dell'Ente le spese che il Cassiere sostiene in nome e per conto dell'Ente medesimo, quali quelle per la tenuta dei c/c postali, quelle per tasse postali, quelle per l'imposta di bollo e qualsiasi altra spesa viva erogata durante la gestione. L'Ente si impegna a rimborsare semestrale le somme dovute a tale titolo al Cassiere dietro presentazione di apposita nota spese.
3. Il Cassiere fornirà gratuitamente gli elaborati occorrenti per la gestione del servizio.
4. La gestione di tutti i conti che saranno aperti presso il Cassiere, nel rispetto delle norme vigenti, è gratuita salvo il rimborso di spese postali.
5. Tutte le operazioni di cui agli artt. 5 e 6 della presente convenzione, avranno luogo "per cassa" e cioè mediante accredito o addebito alla contabilità dell'Ente lo stesso giorno in cui dette operazioni vengono materialmente effettuate e contabilizzate.
6. Il Cassiere garantisce la gratuità del servizio di estinzione dei mandati di pagamento relativi ad utenze (ad es. gas, energia elettrica, acqua, telefonia ecc.), assicurazioni, imposte, tasse, contributi, mutui, dotazione e reintegro fondi economici ed ogni altra spesa che ai sensi della normativa vigente o di convenzioni non possa essere estinta se non nell'importo indicato sul mandato di pagamento.
7. Il servizio di Cassa è svolto con oneri a carico dell'Ente nella seguente misura:
 - per bonifici di contributi economici, pari a € _____;
 - per bonifici verso terzi (escluso le casistiche sopra menzionate), pari a € _____ per i pagamenti disposti dall'Ente e da effettuare tramite il circuito interbancario (da applicare sulla somma complessiva da corrispondere allo stesso beneficiario relativamente ad ogni distinta di pagamento indipendentemente dal numero dei mandati).
8. Gli interessi e le commissioni sulle anticipazioni di cassa, disciplinate dall'art. 13, saranno regolati alle seguenti condizioni praticate dal Cassiere: tasso passivo per l'Ente pari Euribor a tre mesi (tasso 365) media percentuale del mese precedente, pubblicata dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", spread + _____ %.

Tali interessi e commissioni, come sopra determinati, saranno addebitati all'Ente trimestralmente: questo provvederà, entro il tempo strettamente necessario per il riscontro, alle operazioni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati.

Non devono essere previste altre spese.
9. Il Cassiere riconosce all'Ente, su ogni deposito conservato presso lo stesso, un tasso attivo, variabile trimestralmente, pari all'Euribor a tre mesi, tasso 365, media percentuale del mese precedente,

pubblicato dal quotidiano economico “*Il Sole 24 Ore*”, spread + _____ % . Gli interessi maturati saranno accreditati trimestralmente.

10. Il Cassiere assume in custodia ed amministra gratuitamente i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente stesso; questi ultimi potranno essere restituiti al proprietario solo su disposizione scritta dell’Ente.

11. Il Cassiere offre la disponibilità a concedere eventuali aperture di credito, direttamente o mediante società del gruppo, su eventuali finanziamenti a medio lungo termine per investimenti fino a € _____ praticando un tasso passivo per l’Ente, variabile trimestralmente, pari all’Euribor a tre mesi, tasso 365, media percentuale del mese precedente, pubblicato dal quotidiano economico “*Il Sole 24 Ore*” + _____ %. Tale tasso verrà applicato alle sole somministrazioni erogate e nel periodo antecedente all’inizio dell’ammortamento del mutuo.

12. Il Cassiere si impegna a fornire gratuitamente almeno n° _____ dispositivi POS da installare gratuitamente negli uffici dell’Ente, senza addebito di alcuna commissione a carico dell’Ente per pagamenti tramite bancomat.

13. Il Cassiere si impegna altresì a fornire senza oneri e/o commissioni all’Ente il servizio di Sepa Direct Debit (SDD) secondo le modalità prevista dalla normativa SEPA.

14. Gli impegni assunti dal Cassiere che richiedono interventi organizzativi saranno attivati entro il termine massimo di tre mesi dall’affidamento del Servizio e saranno mantenuti per l’intero periodo dell’affidamento stesso.

Art. 20

Garanzie per la regolare gestione del servizio di Cassa

1. Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Cassa.

Art. 21

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027.

Su richiesta dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla scadenza del contratto è possibile il rinnovo del servizio per ulteriori quattro anni agli stessi patti e condizioni.

2. E’ facoltà dell’Ente recedere dal contratto in caso di soppressione del servizio, dandone comunicazione alla Banca mediante PEC e con preavviso di tre mesi.

Art. 22

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC

Art. 23

Tutela della riservatezza

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate, ai sensi della normativa protempore applicabile in materia di protezione dei dati personali, rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso, l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art. 24

Risoluzione del contratto

1. Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali l'Ente potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dal Cassiere anche a seguito di diffide formali dell'Ente stesso;
- eliminazione solo parziale delle violazioni contestate;
- violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida;
- la sospensione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- cessione del servizio a terzi;
- fallimento, avvio della procedura per il concordato preventivo o di altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Cassiere.

2. Alla risoluzione anticipata si provvede come segue: l'Ente contesterà le violazioni a mezzo PEC e assegnerà un termine per la loro eliminazione; il Cassiere dovrà provvedere a porre in essere nei termini e nelle modalità della comunicazione di diffida le disposizioni impartite; trascorso inutilmente il tempo indicato nella diffida, il contratto si intenderà risolto rivalendosi per i danni sofferti.

3. In caso di risoluzione anticipata al Cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

Art. 25

Decadenza del contratto

1. Il Cassiere incorre nella decadenza dall'esercizio del servizio qualora non inizi il servizio alla data fissata sulla base della presente convenzione.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione da parte dell'Ente.

Art. 26

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia. Ogni riferimento a leggi e normative varie contenute nella presente convenzione si intende automaticamente sostituito con le indicazioni delle norme sopraggiunte che revocassero e sostituissero precedenti disposizioni in materia.

Art. 27

Domicilio delle parti e controversie

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Grosseto.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Per il COeSO – S.d.S. Grosseto

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

(.....)

Per il Cassiere

.....

(.....)